

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**1. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUIDO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUIDO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**3. RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di San Miniato (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUIDO GARA OLBIA/PONTEDEIRA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio